

MESSAGGIO
del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente un progetto di legge sul servizio di collocamento

(del 4 gennaio 1952)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

La Confederazione ha regolato con una legge del 22 giugno 1951 il servizio di collocamento, basandosi sugli articoli 31 bis, secondo capoverso, 34 ter, primo capoverso, lett. e, e 64 bis della Costituzione federale. Questa legge entrerà in vigore il 1. gennaio 1952.

Finora l'intero servizio *pubblico* di collocamento era retto da una ordinanza del Consiglio federale, emanata l'11 novembre 1924, in seguito all'adesione da parte della Svizzera alla Convenzione sulla disoccupazione adottata nel 1949 dall'Organizzazione internazionale del lavoro. La competenza a emanare una simile ordinanza derivava al Consiglio federale dall'art. 102, cifra 8, della Costituzione federale sul mantenimento delle relazioni internazionali.

I Cantoni avevano dovuto già allora provvedere all'esecuzione dell'ordinanza federale e lo fecero generalmente mediante disposizioni legislative. Nel Cantone Ticino si provvide, all'uopo, col decreto legislativo del 14 maggio 1925, sugli uffici pubblici di indicazione del lavoro, successivamente con la legge 14 gennaio 1935, concernente gli uffici privati di collocamento e col decreto legislativo concernente l'istituzione e il funzionamento degli Uffici comunali del lavoro, del 6 luglio 1948.

Notiamo, per essere completi, che già precedentemente — in applicazione di un decreto del Consiglio federale, del 29 ottobre 1919, preso in virtù dei pieni poteri, il Consiglio di Stato aveva stabilito con decreto esecutivo del 10 gennaio 1920 che in ogni Comune doveva essere istituito un « Ufficio di collocamento e di assistenza ai disoccupati, composto di uno o più membri, scelti dalla Municipalità nel proprio seno o fuori ».

La legge federale del 22 giugno 1951 affida di nuovo l'applicazione delle sue norme ai Cantoni, ai quali è pure imposto l'obbligo di sottoporre « ad adeguata sorveglianza le agenzie di collocamento a scopo lucrativo ».

Col presente messaggio ci permettiamo quindi di trasmettervi un progetto di legge sul servizio di collocamento le cui disposizioni per economia legislativa sono state limitate alle norme che devono presiedere all'organizzazione del servizio pubblico di collocamento nel Cantone e alla vigilanza sulle agenzie private.

In buona parte, eccettuati i punti che andremo esponendo, si tratta semplicemente di riportare nella nuova legge disposizioni precedenti o di codificare situazioni esistenti.

Avremo inoltre il vantaggio di veder fuse in un solo testo legislativo le norme finora distribuite in tre leggi.

Se esaminiamo i singoli articoli, di nuovo troviamo soltanto l'istituzione di una Commissione consultiva per l'esame delle questioni riguardanti il mercato del lavoro, la cui utilità è andata sempre più chiaramente affermandosi. Dato il numero assai grande di Commissioni extra parlamentari, non abbiamo voluto dare forma imperativa al disposto legale. Deve spettare al Consiglio di Stato, secondo noi, di decidere se e quando la nomina di una tale Commissione sia opportuna.

Per ogni altra informazione rimandiamo al messaggio del Consiglio federale, del 10 luglio 1950.

Vi proponiamo, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, di adottare l'annesso disegno di legge e vi saremo grati se lo vorrete fare in tempo utile perchè, riservato il diritto di referendum, la legge possa entrare in vigore alla fine di gennaio 1952.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente:

Lepori

Il Cons. Segr. di Stato:

Galli

Disegno di

LEGGE CANTONALE sul servizio di collocamento

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

vista la legge federale concernente il servizio di collocamento del 22 giugno 1951;

visto il messaggio 4 gennaio 1952 n. 337 del Consiglio di Stato;

d e c r e t a :

Art. 1.

**Istituzione
e compiti**

E' istituito il servizio pubblico di collocamento con i seguenti compiti principali:

- a) organizzazione di un servizio di collocamento atto a equilibrare razionalmente l'offerta e la domanda di lavoro;
- b) applicazione delle disposizioni federali e cantonali sull'assistenza ai disoccupati;
- c) perfezionamento e riadattamento professionale dei disoccupati e lotta contro la disoccupazione.

Art. 2.

**Ufficio cantonale
del lavoro**

Il servizio pubblico di collocamento è affidato all'Ufficio cantonale del lavoro, in collaborazione con gli uffici comunali e consortili costituiti in base alle norme dell'art. 6.

Art. 3.

**Collaborazione
di enti privati**

Le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come pure gli enti di utilità pubblica interessati, possono essere chiamati a collaborare nell'esecuzione dei compiti previsti.

Art. 4.

**Commissione
consultiva**

Per l'esame delle questioni concernenti il mercato del lavoro il Consiglio di Stato può istituire una commissione consultiva composta di rappresentanti dell'amministrazione cantonale, di delegati dei Comuni e di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori.

Art. 5.

**Obbligo
di modifica**

Quando la situazione del mercato del lavoro lo richiede, il Consiglio di Stato ha la facoltà di obbligare i datori di la-

voro a notificare all'Ufficio cantonale del lavoro i posti vacanti nelle loro aziende, nonchè i licenziamenti di una certa importanza ai quali intendono provvedere.

Art. 6.

In ogni Comune è istituito un Ufficio comunale del lavoro. Due o più Comuni possono istituire un Ufficio consortile con la autorizzazione del Dipartimento lavoro industria e commercio (denominato in seguito Dipartimento).

**Uffici comunali
e consortili**

Se le circostanze lo giustificano, il Consiglio di Stato può di sua iniziativa istituire un Ufficio consortile per due o più Comuni determinandone il funzionamento.

Art. 7.

Ogni Ufficio è retto da un gerente nominato a' sensi della legge organica comunale dal Municipio o dalla Delegazione consortile eletta dall'Assemblea. La nomina è subordinata alla ratifica del Dipartimento, il quale può negarla se motivi gravi lo giustificano.

**Gerenti
degli uffici:**

1. nomina;

Non si può procedere alla sostituzione di un gerente nominato se motivi fondati non giustificano il cambiamento. La mancata conferma e la sostituzione sono subordinate all'approvazione del Dipartimento.

Art. 8.

La retribuzione annua minima dei gerenti degli Uffici comunali o consortili viene stabilita con decreto esecutivo, in base al numero degli abitanti e delle persone assicurate contro la disoccupazione.

2. retribuzione;

Art. 9.

Lo Stato corrisponde ai Comuni un sussidio del 20 % ma al massimo di Fr. 400.—, sulla retribuzione dei gerenti fissata a' sensi dell'art. 8.

3. sussidio
dello Stato.

Per i Comuni che sono al beneficio del sussidio straordinario previsto dal decreto legislativo sugli onorari minimi dei segretari comunali, il sussidio dello Stato può essere aumentato fino al 50 %, sempre ritenuto il massimo di Fr. 400.—.

Il Dipartimento fissa l'ammontare del sussidio cantonale.

Art. 10.

La sorveglianza sull'attività degli Uffici comunali e consortili spetta innanzitutto ai Municipi e rispettivamente alle delegazioni consortili: essi sono responsabili per eventuali irregolarità.

**Sorveglianza
e controllo:**

a) del Municipio e delle
delegazioni;

Art. 11.

Il Dipartimento ha la facoltà di controllare in ogni tempo gli Uffici e di emanare disposizioni per assicurarne il regolare funzionamento.

b) del Dipartimento.

Se l'Ufficio non funziona regolarmente il Dipartimento informa il Municipio o la Delegazione consortile competente affinché vi ponga rimedio. Se non vengono prese le misure necessarie il Dipartimento può affidare la gerenza ad altra persona a spese del Comune.

AGENZIE PRIVATE DI COLLOCAMENTO

Art. 12.

Agenzie private : Il Dipartimento è l'Autorità competente a rilasciare e a revocare l'autorizzazione per l'esercizio di una agenzia privata di collocamento a' sensi degli articoli da 7 a 9 della legge federale.

Art. 13.

Tasse : Il Consiglio di Stato nei limiti determinati dal Consiglio federale fissa:

- a) di autorizzazione ;
 - a) l'importo delle tasse di autorizzazione;
- b) di iscrizione e collocamento.
 - b) l'importo delle tasse di iscrizione e di collocamento determinando in quale proporzione possono essere imposte ai datori di lavoro e ai lavoratori.

Art. 14.

Cauzione L'importo della cauzione prevista dall'art. 8 della legge federale viene fissato dal Dipartimento in misura non inferiore a quella minima stabilita dal Consiglio federale.

Art. 15.

Vigilanza La vigilanza sulle agenzie private di collocamento spetta all'Ufficio cantonale del lavoro.

Art. 16.

Penalità Le infrazioni alle disposizioni federali e cantonali sul servizio di collocamento vengono punite con multa fino a franchi 1.000.— e sono perseguite secondo le norme della legge di procedura per le contravvenzioni. E' riservata l'azione penale.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 17.

Ricorsi Contro le decisioni del Dipartimento in materia di applicazione della presente legge è dato ricorso al Consiglio di Stato entro un termine di quindici giorni dall'intimazione o dalla pubblicazione nel Foglio ufficiale. La decisione del Consiglio di Stato è inappellabile. E' riservato l'art. 12 della legge federale.

Art. 18.

Applicazione Il Consiglio di Stato emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

Art. 19.

Abrogazione di prescrizioni precedenti Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati:

- a) il decreto legislativo concernente gli Uffici pubblici di indicazione del lavoro, del 14 maggio 1925;
- b) la legge concernente gli Uffici privati di collocamento, del 14 gennaio 1935;
- c) il decreto legislativo concernente l'istituzione e il funzionamento degli Uffici comunali del lavoro, del 6 luglio 1948, e ogni altra disposizione contraria o incompatibile.

Art. 20.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, **Entrata in vigore** la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.
